

COMUNE DI FAVRIA

COMUNE DI FORNO CANAVESE

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

ai sensi e per gli effetti

degli artt. 30 e 98, comma 3, d. lgs. 18.08.2000, n. 267,

e art. 10 del d.P.R. 04.12.1997, n. 465 e dei DD.MM. Interno del

21.10.2020 e del 28.04.2021

L'anno duemilaventiquattro, addì del mese di

TRA

- il **COMUNE DI FAVRIA (TO)**, partita I.V.A. 02041810017 rappresentato dal Sig. Settimio Vittorio BELLONE CAPPuccio, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco-pro tempore;
- il **COMUNE DI FORNO CANAVESE (TO)**, partita I.V.A. 02858930015, rappresentato dal Sig. Alessandro Giacomo GAUDIO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco-pro tempore;
- il **COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE (TO)** partita I.V.A. 01769850015, rappresentato dal dott. Massimo ROZZINO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco-pro tempore;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10, comma 2, d.P.R. 465/97, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 sono state fissate le modalità e le discipline di dettagli per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 28.04.2021 si è provveduto ad integrare l'art. 2 del suddetto D.M. del 21/10/2020 sopracitato;
- con delibera consiliare del Comune di Favria n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- con delibera consiliare del Comune di Forno Canavese n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- con delibera consiliare del Comune di Torrazza Piemonte n. .. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato C);

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Favria, Torrazza Piemonte e Forno Canavese, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, d. lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 d.P.R. 465/97 e dei DD.MM. Interno del 21.10.2020 e del 28.04.2021, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che sono attribuite al predetto per disposizione di legge, statuto, regolamento o provvedimento del Sindaco od in base ad altri atti equivalenti.

ART. 2

COMUNE CAPO-CONVENZIONE E COMPETENZE

Il Comune di Favria assume la veste di Comune capo – convenzione, in qualità di Ente con maggiore popolazione, così come previsto dall'articolo 2, comma 2°, del Decreto del Ministero dell'Interno del 31 ottobre 2020.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 d. lgs. 267/00, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 d.P.R. 4.12.1997, n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari comunali e provinciali Regione Piemonte.

La costituzione della presente convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, Il capoverso, d.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato. In tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Favria, nella sua veste di Comune capo-convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, provvederà altresì:

- ad indicare alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari comunali e provinciali Regione Piemonte il Segretario supplente per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, mandato politico o sindacale, paternità od in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;
- a richiedere alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari comunali e provinciali Regione Piemonte il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario comunale allo svolgimento di ulteriori incarichi.

In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario Comunale in servizio presso il Comune di Torrazza Piemonte venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della segreteria convenzionata Favria, Forno Canavese e Torrazza Piemonte, previo rilascio di nulla osta da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art.3

RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, è in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Favria, Forno Canavese e Torrazza Piemonte.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento

economico, è di competenza del Sindaco del Comune capo-convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo-convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari comunali e provinciali Regione Piemonte.

Art. 4

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Al fine di garantire l'equilibrata presenza del Segretario comunale presso ciascun Ente convenzionato, si stabilisce che di norma il servizio sia svolto settimanalmente:

per n. 13 ore presso il Comune di Favria;

per n. 12 ore presso il Comune di Forno Canavese;

per n. 11 ore presso il Comune di Torrazza Piemonte;

secondo un calendario che verrà concordato fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale.

I giorni di servizio e gli orari potranno essere modificati di comune accordo tra i Sindaci ed il Segretario comunale.

Il Segretario Comunale, in accordo con i Sindaci dei Comuni suddetti, potrà svolgere la propria prestazione lavorativa anche in modalità "lavoro agile" in applicazione delle norme e dei CCNL vigenti.

Art. 5

FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di Segreteria comunale.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al Segretario comunale per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Favria, Forno Canavese e Torrazza Piemonte il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti o ad Enti previdenziali e assistenziali, saranno erogati dal Comune di Favria (Comune capo-convenzione), comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare.

Qualora siano conferite funzioni aggiuntive da entrambi i Comuni, la relativa indennità verrà ripartita tra i tre Enti secondo la proporzione sotto riportata e nei limiti di cui al CCNL.

Saranno altresì erogati dal Comune di Favria le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati:

- il rimborso delle spese di missione o trasferta per conto dei singoli Comuni;
- la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso) sulla base del vigente CCNL.

Il riparto delle spese, in ossequio alla diversa dimensione ed articolazione organizzativa degli Enti convenzionati, viene posto a carico dei Comuni come segue:

| | |
|--|--------|
| a carico del Comune di FAVRIA | 36,11% |
| a carico del Comune di FORNO CANAVESE | 33,33% |
| a carico del Comune di TORRAZZA PIEMONTE | 30,56% |

Il Comune di Favria nella sua veste di Comune capo-convenzione iscriverà nel proprio bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute da parte del Comune di Forno Canavese e Torrazza Piemonte.

I Comuni Forno Canavese e Torrazza Piemonte dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa presunta sulla base dei dati forniti dal servizio finanziario del Comune capo-convenzione;
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa presunta sulla base dei dati forniti dal servizio finanziario del Comune capo-convenzione;

- la terza a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune capo-convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, secondo il tasso di interesse legale vigente al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di Favria entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Eventuali divergenze saranno risolte d'intesa tra i Sindaci interessati, sentita eventualmente la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari comunali e provinciali Regione Piemonte.

Al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Forno Canavese e Torrazza Piemonte, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Il Segretario comunale viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni comunali.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei Comuni convenzionati di Forno Canavese e Torrazza Piemonte, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sul programma presenze).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo-convenzione di Favria, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Forno Canavese e Torrazza Piemonte comprendendo anche il viaggio di ritorno.

I diritti eventualmente spettanti ai sensi della normativa vigente per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, nonché di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., saranno ripartiti e liquidati al Segretario comunale da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale prevista dalla normativa vigente dello stipendio di godimento.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, si procederà ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. In tale caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle Amministrazioni comunali alle spese per la retribuzione del Segretario così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7

DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 4 (quattro) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario comunale e relativa presa in

servizio. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai quattro anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli comunali. In tal caso lo scioglimento decorrerà dalla data stabilita in accordo tra gli Enti stessi o, qualora non indicata, dalla presa d'atto da parte dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali
- b) recesso unilaterale motivato in qualsiasi momento da parte di uno dei tre Comuni convenzionati, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, da comunicare a mezzo PEC agli altri Enti facenti parte della Convenzione.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario comunale resta titolare del Comune capo – convenzione ovvero del Comune di Favria.

Art. 8

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla convenzione di segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari comunali e provinciali Regione Piemonte nonché alle norme contenute nel vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Favria, Forno Canavese e Torrazza Piemonte verrà inviata, a norma dell'art. 10 D.P.R. 4.12.1997, n. 465, alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei Segretari comunali e provinciali Regione Piemonte.

Letta, approvata e sottoscritta:

IL SINDACO DI FAVRIA

Sig. Settimio Vittorio BELLONE CAPPUCCIO

IL SINDACO DI FORNO CANAVESE

Sig. Alessandro Giacomo GAUDIO

IL SINDACO DI TORRAZZA PIEMONTE

Dott. Massimo ROZZINO
